



TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

SETTORE ESECUZIONI

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ESECUZIONI MOBILIARI

IL PRESIDENTE

Premesso:

- che il Tribunale di Civitavecchia, in ottemperanza alla novellata normativa in materia di esecuzioni mobiliari, ha attuato la vendita telematica dei beni mobili pignorati;
- che il G.E. ha promosso un incontro con gli Ufficiali Giudiziari e l'Istituto Vendite Giudiziarie per definire le modalità di attuazione pratica relativamente all'espletamento della vendita;
- che la società Astalegale.net ha stipulato apposita Convenzione col Tribunale per la realizzazione della pubblicità e della vendita telematica dei beni mobili ed ha fornito all'uopo n. 8 macchine fotografiche agli Ufficiali Giudiziari in sede, per consentire loro di operare, in considerazione della lamentata assenza di mezzi idonei;
- che per espressa disposizione dell'art. 518 c.p.c. ("*L'ufficiale giudiziario ... descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ...*"), le fotografie costituiscono elemento essenziale del pignoramento nonché della pubblicità telematica e della successiva vendita all'asta, ed obbligatorio, posto che nella lettera della legge non si ravvisa alcun potere discrezionale in merito dell'Ufficiale Giudiziario procedente;
- che tuttavia, ad oggi, non è stato possibile avviare l'attività di vendita telematica in modo sistematico, posto che solo in alcuni sporadici casi sono state realizzate le prescritte ed indispensabili fotografie, peraltro effettuate o dall'IVG o dal Commissionario e non dall'Ufficiale Giudiziario procedente, in tal modo disattendendo la citata disposizione di legge e vanificando la suddetta iniziativa del Tribunale;
- che, ovviamente, trattandosi di vendite telematiche, attualmente non ha più senso parlare di problematiche connesse alla fotografia analogica, come nelle circolari in materia del Ministero della Giustizia e dell'Ispettorato Generale presso il Ministero della Giustizia;
- che la corretta applicazione della norma comporta che nessuna spesa grava sulla procedura, tranne la eventuale (e non indispensabile) stampa delle foto, che verrà comunque effettuata a cura e spese dal creditore pignorante; sarà quest'ultimo che - a sue spese e con successivo recupero a carico dell'esecutato ex art. 95 c.p.c. - si farà carico di fornire all'Ufficiale Giudiziario il supporto informatico ove riversare, a cura dell'Ufficiale Giudiziario medesimo, le foto dei beni pignorati, da allegare agli atti del pignoramento da consegnare,

all'esito, per l'eventuale prosieguo a sua istanza, al creditore medesimo. Come sopra detto e come precisato in parte dispositiva, sarà quest'ultimo che "... dovrà fornire all'Ufficiale Giudiziario un supporto informatico (memory card), che gli verrà restituito unitamente agli atti del pignoramento, dopo che lo stesso Ufficiale Giudiziario ha provveduto a riversare le foto su detto supporto in apposito file.";

- che è evidente che la rappresentazione fotografica digitale non può essere considerata attività aggiuntiva o sostitutiva del pignoramento e che l'Ufficiale giudiziario ha facoltà di richiedere l'ausilio di un esperto stimatore, nell'ipotesi in cui lo ritenga opportuno ovvero su richiesta del creditore, ed in tal caso sarà lo stimatore a realizzare le foto. La norma appare esplicita sul punto: resta, pertanto, fermo che la descrizione dei beni pignorati deve rappresentare congruamente lo stato di fatto e di conservazione degli stessi, in modo da essere funzionale all'ulteriore corso della procedura, e, ai sensi dell'art 518, 1° c. c.p.c., il pignoramento deve essere corredato dalle foto, per cui tale attività dell'Ufficiale Giudiziario (individuazione dei beni, ricognizione degli stessi e stima del presumibile valore di realizzo, il tutto corredato dalle foto, atte ad integrare il verbale di pignoramento ed a diffondere la pubblicità via internet e consentire la vendita telematica) è essenziale per la correttezza e regolarità della procedura esecutiva.

Tutto ciò premesso, e preso atto della Circ. D.O.G. n. 6/381/035CA del 14.3.2007, della nota esplicativa della L. 52/2006 dell'Ispettorato Generale presso il Ministero della Giustizia ("*Il ruolo dell'Ufficiale Giudiziario nelle procedure esecutive*"), della nota esplicativa del D.O.G. - D.G. Personale Prot VI-DOG/273/027-1/2015CA in data 10.4.2015, delle disposizioni presidenziali (Decreto N. 2430 del 23.2.2015 e nota 13.3.2015),

DISPONE

PIGNORAMENTO PRESSO IL DEBITORE

- Ai sensi della L. 162/2014, il creditore deve depositare nella Cancelleria del Tribunale competente per l'esecuzione, nei termini indicati, la **nota di iscrizione a ruolo**, corredata delle copie conformi del pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto.
La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli specifici fini.
Resta ferma l'obbligatorietà del deposito del titolo esecutivo originale ai fini dell'adozione dei provvedimenti di vendita, che dovrà avvenire preferibilmente in udienza.
- **Istanza di vendita.** L'istanza di vendita deve essere depositata telematicamente e deve essere sottoscritta con firma digitale; nell'ipotesi in cui il pignoramento non superi € 20.000,00, deve essere depositata anche in originale presso la Cancelleria unitamente al titolo esecutivo originale ed al precetto originale, nonché al contributo unificato originale, al fine di consentire al G.E. l'adozione dei provvedimenti di assegnazione o vendita.
I beni devono essere rappresentati fotograficamente, al fine di poter effettuare la pubblicità: il creditore procedente dovrà fornire all'Ufficiale Giudiziario un supporto informatico (*memory card*) che gli verrà restituita unitamente agli atti del pignoramento, dopo che lo stesso Ufficiale Giudiziario ha provveduto a riversare le foto su detto supporto in apposito file.
Il pignoramento non corredato di foto, sarà dichiarato irricevibile e restituito all'Ufficiale Giudiziario, e segnalato al Presidente del Tribunale per le eventuali iniziative di sua competenza.
- **Stima dei beni pignorati.** Premesso che la corretta valutazione del bene costituisce premessa indispensabile per la rapida e positiva riuscita della procedura, così come voluta dal legislatore con la riforma del 2006, l'istanza di vendita dovrà essere accompagnata da una relazione di stima dei

beni pignorati, redatta dall'Ufficiale Giudiziario in forma sintetica e contenente la descrizione dei beni, le caratteristiche, il valore di presumibile realizzo, le concrete possibilità di vendita e le relative modalità che assicurino il più rapido e remunerativo piazzamento dei beni.

In mancanza, salvo che non preferisca procedervi il creditore, il G.E. procederà alla nomina di uno stimatore nei seguenti casi: beni strumentali all'esercizio dell'impresa (computer, macchinari aziendali, macchine agricole); beni il cui valore complessivo di presumibile realizzo, in base alla stima dell'U.G., sia superiore a € 10.000,00, quando si tratti di motocicli, autoveicoli, furgoni, natanti, aeromobili.

Il creditore dovrà presentare istanza di vendita solo laddove sia utile proseguire la procedura, altrimenti, a discrezione del G.E., verrà applicato l'art. 164 *bis* disp. att. e la procedura verrà dichiarata estinta d'ufficio.

- **Istanza di conversione.** E' obbligatorio l'invio telematico per il deposito dell'istanza di conversione ex art 495 c.p.c.; la busta dovrà contenere come atto principale l'istanza di conversione e come allegati la procura all'Avvocato del debitore firmata digitalmente e la scansione del versamento del quinto, su Agenzia Unicredit di Civitavecchia c/c n. 532, intestato al Tribunale di Civitavecchia, con precisato il numero di "R.G.E. mob." del procedimento esecutivo. Tutti gli originali dovranno essere depositati in udienza.
- **Rinuncia:** nell'ipotesi di rinuncia alla procedura, occorre depositare l'istanza telematicamente, con allegata la contestuale richiesta di ritiro titoli. Nell'ipotesi di solo ritiro del titolo, l'istanza va depositata telematicamente.

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI (PPT)

- **Iscrizione a ruolo.** Ai sensi della L. 162/2014 il creditore deve depositare telematicamente nella Cancelleria del Tribunale competente per l'esecuzione, nei termini indicati, la nota di iscrizione a ruolo corredata delle copie conformi del pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli specifici fini.
In ogni caso, se l'Avvocato intende proseguire l'esecuzione, nei tre giorni lavorativi precedenti l'udienza deve depositare gli allegati suindicati in originale.
L'udienza verrà fissata tramite prenotazione, con apposito programma informatico, reperibile sul sito *internet* ufficiale di questo Tribunale (www.tribunalecivitavecchia.it).
- **Prime udienze di comparizione PPT.** Qualora non utilizzato il suddetto programma di prenotazione dell'udienza (PPT), le udienze già fissate dall'Avvocato del creditore precedente, saranno rinviate d'ufficio, come disposto col provvedimento del G.E. del 13.4.2015.
- **Istanza di conversione.** E' obbligatorio l'invio telematico per il deposito dell'istanza di conversione ex art 495 c.p.c.; la busta dovrà contenere come atto principale l'istanza di conversione e come allegati la procura all'Avvocato del debitore firmata digitalmente e la scansione del versamento del quinto, su Agenzia Unicredit di Civitavecchia c/c n. 532, intestato al Tribunale di Civitavecchia, con precisato il numero di "R.G.E. mob." del procedimento esecutivo. Tutti gli originali dovranno essere depositati in udienza.
- **Opposizioni:** Le istanze di sospensione ex artt. 615, 617, 619 c.p.c. dovranno essere depositate telematicamente.
- **Istanza di assegnazione nel PPT di beni c/o terzi:** l'istanza di assegnazione deve essere depositata telematicamente successivamente all'iscrizione a ruolo.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Le copie degli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziari autorizzativi di prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del Giudice potranno essere rilasciate solo dalla Cancelleria ai sensi dell'art. 52 D.L. 90/2014. Per tali copie dovranno essere pagati i diritti dovuti.
- L'art. 52 D.L. 90/2014 attribuisce ai difensori il potere di estrarre copie degli atti e dei provvedimenti presenti nei fascicoli informatici e di attestarne la conformità ai corrispondenti atti ivi contenuti. Dette copie equivalgono all'originale, e per le stesse non sono dovuti diritti di cancelleria. Alla luce della predetta normativa, il difensore del creditore non ha quindi necessità di recarsi in Cancelleria per ottenere le copie del verbale d'udienza al fine della notifica al terzo.
- La Cancelleria provvederà ad inscrivere nel procedimento solo l'Avvocato in delega nel precetto mentre il micro domiciliatario non avrà accesso al fascicolo telematico.
- Si precisa che occorre dare un nome il più possibile puntualmente descrittivo al file che si intende allegare (ad es.: "atto di precetto").

Si comunichi al Giudice delle Esecuzioni Mobiliari, al Funzionario responsabile della Cancelleria Esecuzioni mobiliari, al Dirigente UNEP in sede, al locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Si pubblichi il presente provvedimento nel sito internet ufficiale di questo Tribunale.

Civitavecchia, 9 giugno 2015

Il Presidente
Dr. Gianfranco Montelli

V° Il G.E. (Dr.ssa C. Margherita Rodà)

V° Il Funzionario responsabile (Dr. S. Insevera)

V° Il Dirigente UNEP (Dr.ssa D. Buonanna)

V° Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (Avv. P. Mustrandrea)